



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008

nella causa 1411/2013 RG

tra

T. G. elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, **[REDACTED]**
[REDACTED] nello studio e presso la persona dell'Avv. **[REDACTED]**
[REDACTED] del Foro di Reggio Emilia che lo rappresenta e difende
unitamente all'avv. **[REDACTED]** per delega a margine del ricorso
- RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica,

- CONVENUTO CONTUMACE -

in punto a: rivalutazione dell'indennizzo da epatite per trasfusione.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute



per sentire accogliere le conclusioni di cui agli atti, chiedendo in particolare la corresponsione della maggior somma derivante dalla rivalutazione annua al tasso di inflazione programmata della voce 'integrazione', quale componente inscindibile dell'indennizzo percepito.

Affermava parte ricorrente di avere chiesto ed ottenuto al Ministero della Salute l'indennizzo di cui alla L.2010/92 percependo poi nel corso degli anni il pagamento di quanto spettante con assegni bimestrali posticipati.

Gli importi percepiti, tuttavia, hanno sempre e solo considerato ai fini della rivalutazione annua al tasso di inflazione, la sola voce 'indennizzo', mentre sono nel tempo rimasti inalterati gli importi relativi alla voce 'integrazione'.

Sollevata eccezione di incostituzionalità del DL 78/2010 del 31/5/2010 (convertito nella legge 122/2010) che all'art.11 commi 13 e 14 aveva introdotto la non rivalutabilità della IIS, la Corte Costituzionale, con sentenza 293/2011 dichiarava l'illegittimità costituzionale del predetto articolo.

Nonostante il chiaro dettato della sentenza il convenuto Ministero non provvedeva ad adeguare gli importi dell'indennizzo, né a corrispondere gli arretrati dovuti.

Da qui il presente ricorso, ove sono richiesti gli arretrati a far data dalla data della domanda amministrativa in avanti.

Nonostante regolare notifica il Ministero della Salute non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 29 gennaio 2014 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza, dandone lettura contestuale.

La domanda attrice è fondata e come tale va accolta.



Non pare ci possano essere dubbi sulla debenza delle somme richieste, a seguito appunto della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa citata.

Proprio sotto il profilo letterale, se è pur vero che la disposizione che prevede la rivalutazione automatica è collocata nel primo comma dell'art. 2, ove è prevista la corresponsione dell'assegno reversibile, è anche vero che la rivalutazione annuale è riferita all'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, e cioè al trattamento nella sua interezza, comprensivo anche della componente delineata nel secondo comma.

Il Ministero della Salute è pertanto tenuto a rivalutare anche la somma corrispondente all'indennità integrativa speciale e deve essere condannato a corrispondere al ricorrente le relative differenze sui ratei maturati a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e su quelli a maturare per la durata della vita.

In corso di giudizio, e precisamente in data 3.9.2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che il D.L. 78/2010, che escludeva con norma interpretativa la rivalutabilità dell'IIS, violasse gli artt. 6§1 CEDU e 1 del Prot. 1 alla CEDU (da solo e in combinato disposto con l'art. 14 CEDU). Ciò sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte stessa, per cui al legislatore è precluso, salvo che per ragioni di interesse generale (in specie ritenute insussistenti) intervenire con norme retroattive sull'esito di procedimenti giudiziari in corso.

La CEDU, con la predetta sentenza (AFFAIRE M.C. ET AUTRES c. ITALIE) ha riconosciuto la rivalutazione dell'i.i.s. sin dal momento dell'accertamento del diritto all'indennizzo, senza dunque fare applicazione della prescrizione ordinaria decennale; e sotto tale aspetto il Ministero della Salute, recependo le indicazioni fornite dalla sentenza, ha avviato, in vista della prossima legge di stabilità, le iniziative necessarie



per introdurre una specifica disposizione idonea a garantire la compiuta esecuzione della sentenza (cfr. interrogazione parlamentare e risposta del Ministro della Salute del 11/9/2013, depositata da parte ricorrente all'udienza del 20/11/2013).

Tanto premesso, ed alla luce della sentenza CEDU 3/9/2013 cit, ritiene chi scrive di aderire all'interpretazione (già per altro adottata nelle proprie precedenti decisioni) in base alla quale l'iis sia rivalutata dal momento dell'ammissione del beneficio in avanti.

Sussiste altresì il diritto della parte al pagamento degli interessi legali sulle differenze spettanti per il titolo in esame.

Non vi è dubbio, infatti, che l'indennizzo in parola abbia natura non risarcitoria ma *lato sensu* assistenziale, trattandosi di una prestazione cui lo Stato è tenuto in adempimento di un dovere di solidarietà sociale.

Ne deriva che, anche in relazione ad esso, sono dovuti gli interessi legali per il caso di ritardo nella liquidazione (cfr. Cass. 12 novembre 2003 n. 17047).

Il *dies a quo* della decorrenza degli interessi deve essere individuato, al pari di quanto avviene per le altre prestazioni di carattere previdenziale e/o assistenziale, nel 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, alla luce di quanto argomentato da Corte Costituzionale, sentenza n. 156/1991, ex artt. 47, comma 4, d.P.R. 639/1970 e 7 legge 533/1973, in relazione all'art. 1219, comma 2, n. 2) c.c.).

Ai sensi di quanto sopra precisato la domanda merita quindi accoglimento.

PQM

- Accoglie il ricorso, e pertanto accerta il diritto della parte ricorrente alla rivalutazione monetaria sull'integrità integrativa speciale di cui all'art.2



comma 2 L.210/92 secondo il tasso annuale di inflazione programmata;

- Di conseguenza condanna il MINISTERO DELLA SALUTE al pagamento in favore della parte ricorrente della maggior somma dovuta a tale titolo, consistente nella differenza relativa alla rivalutazione monetaria sull'i.i.s. di cui all'indennizzo riconosciuto in data a decorrere dal momento dell'ammissione al beneficio stesso, oltre agli interessi legali su detta rivalutazione, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa sino al saldo.
- Condanna il Ministero alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre ad IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Provvisoria esecuzione.

Reggio Emilia, lì 29 gennaio 2014

Il giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi

